

**Causa C-656/23 [Karaman]<sup>i</sup>****Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

7 novembre 2023

**Giudice del rinvio:**

Rechtbank Noord-Holland (Paesi Bassi)

**Data della decisione di rinvio:**

19 ottobre 2023

**Ricorrente:**

B

**Resistente:**

Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

**Oggetto del procedimento principale**

La presente domanda è stata presentata nel quadro di un procedimento vertente sulla questione con quale data di decorrenza di validità debba essere rilasciato un permesso di soggiorno a un rifugiato che chiede protezione internazionale in una procedura di asilo.

**Oggetto e fondamento giuridico della domanda di pronuncia pregiudiziale**

Nella presente domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267 TFUE si chiede l'interpretazione dell'articolo 6 della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (in prosieguo: la «direttiva procedure») nonché dell'articolo 13 e del considerando 21 della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi,

<sup>i</sup> Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento..

della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (in prosieguo: la «direttiva qualifiche»).

### **Questioni pregiudiziali**

Il giudice del rinvio chiede alla Corte di rispondere con pronuncia pregiudiziale, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, alle seguenti questioni:

- I. Se l'articolo 6 della direttiva 2013/32/UE (la direttiva procedure) assuma rilevanza per rispondere alla domanda con quale data di decorrenza di validità debba essere rilasciato un permesso di soggiorno.
- II. In caso affermativo, se l'articolo 6 della direttiva procedure debba essere interpretato nel senso che per la decorrenza di validità del permesso di soggiorno è decisiva la data in cui la domanda di protezione internazionale:
  - è presentata (articolo 6, paragrafo 1, primo comma, della direttiva procedure); oppure
  - è registrata (articolo 6, paragrafo 1, primo comma, e paragrafo 5 della direttiva procedure); oppure
  - è inoltrata (formalmente) (articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4 della direttiva procedure).
- III. Qualora la presentazione della domanda non sia determinante per la decorrenza di validità del permesso di soggiorno, come tale circostanza si coordini con l'articolo 13 della direttiva qualifiche in combinato disposto con il considerando 21, tenuto conto del carattere dichiarativo dello status di rifugiato ivi sancito.

### **Disposizioni di diritto dell'Unione fatte valere**

Direttiva 2013/32/UE (direttiva procedure), articolo 2, lettere b) e c), articolo 6, paragrafi da 1 a 5, e articolo 31, paragrafi 2 e 3;

Direttiva 2011/95/UE (direttiva qualifiche) considerando 21, articolo 13 e articolo 24, paragrafo 1;

Direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare (in prosieguo: la «direttiva sul ricongiungimento familiare»).

### **Disposizioni di diritto nazionale fatte valere**

Algemene wet bestuursrecht (legge generale di diritto amministrativo), articolo 1:3, paragrafo 3, articolo 4:1, articolo 4:4 e articolo 4:5, paragrafo 1, lettera a);

Vreemdelingenwet 2000 (legge del 2000 sugli stranieri), articoli 1, articolo 28, paragrafo 1, lettera a), articolo 29, paragrafo 1, articolo 37, paragrafo 1, lettera a), e articolo 44, paragrafo 2;

Vreemdelingenbesluit 2000 (decreto del 2000 sugli stranieri), articolo 3.107b, articolo 3.108, paragrafo 1, e articolo 3.108c, paragrafo 1.

### **Breve esposizione dei fatti e del procedimento principale**

- 1 Il 10 ottobre 2021, B (in prosiegua: il «ricorrente»), un richiedente asilo che è entrato nel territorio dei Paesi Bassi, si è presentato al centro di accoglienza dell'Immigratie- en Naturalisatiedienst (servizio dell'immigrazione e della naturalizzazione, Paesi Bassi; in prosiegua: lo «IND»), denominato anche «Centro di accoglienza Ter Apel».
- 2 Al riguardo il ricorrente ha dichiarato di voler presentare una domanda di asilo. La registrazione di detta domanda ha avuto luogo lo stesso giorno. Da quel momento il richiedente asilo soggiorna regolarmente nei Paesi Bassi, riceve servizi di accoglienza e non è più esposto al rischio di essere allontanato verso il suo paese di origine («rischio di refoulement»).
- 3 Il 20 ottobre 2021 l'IND, rientrante nella sfera di competenze dello Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Segretario di Stato alla Giustizia e alla Sicurezza, Paesi Bassi, in prosiegua: il «resistente») ha messo a disposizione di B un modulo standard M35-H, che è stato firmato e inoltrato da quest'ultimo lo stesso giorno.
- 4 La domanda di protezione internazionale presentata dal ricorrente è stata accolta con decisione del 26 agosto 2022 dallo Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid in base all'articolo 29, paragrafo 1, parte iniziale e lettera a), del Vreemdelingenwet 2000, con decorrenza di validità dalla data in cui la domanda è stata ricevuta, ossia il 20 ottobre 2021.
- 5 Il ricorrente ha presentato ricorso avverso questa decisione dinanzi al rechtbank Noord-Holland (tribunale dell'Olanda settentrionale, Paesi Bassi), il giudice del rinvio, in quanto la data di decorrenza di validità del permesso di soggiorno a suo avviso era stata erroneamente fissata al 20 ottobre 2021, ossia la data in cui la domanda era stata ricevuta, invece che al 10 ottobre 2021, ossia la data in cui egli si è presentato.
- 6 Il giudice del rinvio ha deciso di presentare questioni pregiudiziali alla Corte di giustizia al fine di sapere se dalla direttiva qualifiche o dalla direttiva procedure

discenda in che modo gli Stati membri devono fissare la data di decorrenza di validità di un permesso di soggiorno per asilo da rilasciare.

### **Argomenti essenziali delle parti nel procedimento principale**

- 7 **Il ricorrente** sostiene che la data di decorrenza del permesso di soggiorno a lui rilasciato deve essere il 10 ottobre 2021, in quanto egli quel giorno ha espresso alle autorità dei Paesi Bassi la sua intenzione di richiedere protezione internazionale. Questo configura a suo avviso la ricezione di una domanda di asilo, ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 2, del Vreemdelingenwet.
- 8 La circostanza che il 20 ottobre 2021 il resistente gli abbia messo a disposizione un modulo M35-H per la firma non significa che la data della domanda scatti dal 10 ottobre al 20 ottobre 2021: secondo il ricorrente, il rilascio di un permesso di soggiorno dal momento in cui sono soddisfatte le condizioni procedurali poste dal resistente per la presentazione di una domanda pregiudica il carattere dichiarativo dello status di rifugiato – che secondo le sentenze A e S (del 12 aprile 2018, C-550/16, EU:C:2018:248) e XC (del 1° agosto 2022, XC, C-279/20, ECLI:EU:C:2022:618) implica che un rifugiato dispone di un diritto ad essere riconosciuto come tale a partire dalla data della sua domanda di concessione di tale status, cosicché una domanda di asilo si configura non appena un rifugiato ha espresso la sua intenzione di richiedere asilo – ed è contrario all'articolo 13 della direttiva qualifiche.
- 9 Facendo dipendere la data di decorrenza del permesso di soggiorno dall'azione delle autorità dei Paesi Bassi il resistente priva di effetto utile la direttiva procedure. A giudizio del ricorrente, per la data di decorrenza del permesso di soggiorno il resistente deve ricollegarsi alla data in cui l'intenzione di richiedere asilo è stata espressa e la domanda di asilo è stata «presentata» ai sensi dell'articolo 6 della direttiva procedure.
- 10 Il ricorrente afferma che la «presentazione» di una domanda di asilo secondo la Corte di giustizia è in formato libero e non è soggetta a formalità. Dette formalità devono essere rispettate esclusivamente al momento dell'«inoltrato» della domanda (sentenze del 25 giugno 2020, VL, C-36/20 PPU, EU:C:2020:495, punto 93, e del 30 giugno 2022, M.A., C-72/22 PPU, EU:C:2022:505, punto 57).
- 11 In subordine, il ricorrente sostiene che il suo permesso di soggiorno deve decorrere entro tre giorni lavorativi dalla manifestazione dell'intenzione di chiedere asilo. Dall'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva procedure si evince infatti che una domanda di protezione internazionale viene registrata entro sei giorni lavorativi dopo la «presentazione» della domanda.
- 12 Inoltre uno straniero non può essere reso dipendente dal carico di lavoro o dalla dotazione di personale delle autorità competenti.

- 13 Infine la prassi del centro di accoglienza Ter Apel è diversa da quella del centro di accoglienza Schiphol, dove le domande sono «registrate» subito appena presentate. Questo causa disparità.
- 14 **Il resistente** sostiene che la normativa dei Paesi Bassi sulla data di decorrenza di un permesso di soggiorno per asilo è compatibile con il diritto dell'Unione. Una domanda si presume ricevuta ai sensi dell'articolo 44 del Vreemdelingenwet dopo essere stata inoltrata con le modalità prescritte.
- 15 Il ricorrente ha espresso la sua intenzione di richiedere asilo in formato libero il 10 ottobre 2021. Questa domanda è stata registrata lo stesso giorno. Il 20 ottobre 2021 con il modulo di domanda sottoscritto sono state soddisfatti i requisiti formali ed è stata avviata la procedura d'asilo.
- 16 Ciò è conforme all'articolo 24 della direttiva qualifiche, secondo il quale un permesso di soggiorno deve essere rilasciato «quanto prima» a seguito del riconoscimento della protezione internazionale. Esiste dunque una distinzione tra lo status di rifugiato, che è dichiarativo, e il titolo di soggiorno, che non lo è. Le sentenze A e S e XC non sono dunque applicabili nella fattispecie, in quanto l'articolo 24 della direttiva qualifiche dispone esplicitamente quando un titolo di soggiorno deve essere rilasciato.
- 17 A norma dell'articolo 6 della direttiva procedure, gli Stati membri possono fare una distinzione tra la presentazione di una domanda d'asilo e il suo inoltro, e hanno la facoltà di prescrivere le modalità di inoltro.
- 18 Sebbene il ricorrente affermi giustamente che uno straniero deve attendere più a lungo per ricevere l'opportunità di inoltrare una domanda rispetto a un altro straniero, questo non assume rilevanza in quanto tutti gli stranieri a cui viene rilasciato un permesso di soggiorno per asilo nei Paesi Bassi godono di un trattamento più favorevole riguardo al calcolo della durata del soggiorno regolare rispetto a quanto prescritto dal diritto dell'Unione europea.

#### **Breve esposizione della motivazione del rinvio**

- 19 Secondo la normativa nazionale, il ricorrente ha diritto a un permesso di soggiorno per asilo con decorrenza dalla data in cui sono soddisfatti tutti i requisiti formali per l'inoltro della domanda di siffatto permesso, mentre dall'articolo 6 della direttiva procedure si evince che esiste una differenza tra la «presentazione» di una domanda di protezione internazionale e la «registrazione» e l'«inoltro» della medesima.
- 20 Nel caso di specie la domanda di asilo è stata registrata il giorno in cui è stata presentata ma è stata inoltrata solo successivamente. Il giudice del rinvio si rivolge alla Corte perché non gli è chiaro quale significato occorra attribuire alle nozioni di «inoltro» e di «presentazione» di una domanda in relazione alla data di decorrenza di un permesso di soggiorno per asilo. Secondo il giudice del rinvio, la

normativa nazionale o la giurisprudenza della Corte non offrono una risposta univoca alla questione di cosa si intenda per data di decorrenza di un permesso di soggiorno per asilo, cosicché non è chiaro se la normativa dei Paesi Bassi soddisfi il diritto dell'Unione.

- 21 Non è controverso che il riconoscimento dello status di rifugiato abbia carattere dichiarativo. In considerazione delle tesi contraddittorie delle parti al riguardo si pone tuttavia la questione se detto carattere dichiarativo sia rilevante nel caso di specie.

DOCUMENTO DI LAVORO